

**DECRETO SINDACALE N. 10**

OGGETTO: Attribuzione di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000.

**IL SINDACO**

Premesso che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce, al comma 2, che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale...";

Visto l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, comma 2, il quale prevede che "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107... possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi...";

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, al comma 10, che il Sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dal T.U.E.L. e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto che in data 08.05.2012, successivamente all'esito delle elezioni comunali, è stato proclamato come nuovo Sindaco il sottoscritto;

Considerata la necessità di individuare i funzionari cui attribuire le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 delle titolarità di posizione organizzativa dei servizi;

Visto altresì il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giunta n. 232 del 5.11.1998 e successivamente integrato e modificato;

Considerato che:

- le predette funzioni sono conferite a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del Sindaco all'atto dell'affidamento e comunque non inferiore ad un anno (art. 42 del CCRL del 07.12.06);
- il comma 5 del predetto art. 42 CCRL 2006 prevede che "Negli enti privi di qualifiche dirigenziali si applica la disciplina di cui all'art. 41, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 prevista per gli Enti con personale di qualifica dirigenziale";



- il comma 5 del medesimo art. 41 prevede che "Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute";
- si vuole mantenere la disposizione che in caso di assenza delle P.O. le medesime funzioni vengano sostituite dal segretario generale;

Visto il curriculum e considerata la professionalità della dipendente dott.ssa Rita Marilena Pezzutti;

Conservata l'opportunità di assegnare ad uno stesso funzionario\la anche più servizi e nella fattispecie di individuare quale P.O. il funzionario di cui sopra;

Preso atto della determinazione n. 113 del 2013 con cui il Segretario comunale, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta comunale con deliberazione n. 61 del 2013, ha determinato per ciascuna posizione organizzativa l'importo della retribuzione di posizione di cui all'art. 40 e seguenti del CCRL del 7 dicembre 2006;

Ricordato che in caso di attribuzione di più posizioni organizzative il limite massimo per l'attribuzione della retribuzione di posizione per singolo dipendente è quello stabilito dalla contrattazione collettiva;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;

#### DECRETA

- 1) di assegnare, con decorrenza 01.07.2014 e fino al 30.06.2015 l'attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa, ai sensi degli artt.107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000, alla dipendente dott.ssa Rita Marilena Pezzutti, relativamente al servizio Segreteria Affari Generali, ferma la facoltà di revoca di uno o tutti i servizi in caso di riorganizzazione complessiva della struttura organizzativa;
- 2) di disporre che alla responsabile spetti una retribuzione di posizione come individuata con determina n.113 del 2013 per il corrispondente servizio assegnato: "Segreteria Affari Generali", ferma comunque l'inderogabilità del limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva per singolo dipendente;al momento non vengono modificate le retribuzioni di posizione esistenti fino alle scadenze di cui al punto precedente;

Comune di Azzano Decimo IL SINDACO





- 3) di disporre che in caso di assenza del predetto responsabile le funzioni vengono svolte in via sostitutiva dal segretario generale e, in assenza di costui, dal vice-segretario;
- 4) di comunicare il presente provvedimento agli interessati a cura dell'Ufficio Personale.

Azzano Decimo, 19.06.2014

IL SINDACO

Dott. Ing. Marco Putto



Per accettazione

dott.ssa Rita Marilena Pezzutti

Comune di Azzano Decimo  
IL SINDACO


All'Amministrazione Comunale

di AZZANO DECIMO

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni)



La sottoscritta Rita Marilena Pezzutti in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali giusto provvedimento n. 10 in data 19.06.2014 del Sindaco del Comune di Azzano Decimo,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

- di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune (art. 4, comma 1 D.Lgs. 39/2013);
- di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune (art. 4, comma 1 D.Lgs. 39/2013);
- di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Friuli Venezia Giulia (art. 7, comma 2 D.Lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*
- di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Lombardia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.Lgs. 39/2013) *(salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)*

ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:
1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs.39/2013 come di seguito riportato:
1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.



di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs.39/2013 :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Azzano Decimo, 14 giugno 2014

La dichiarante  
